

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 24033

Torino, 13 giugno 2024

Spett. Federazione FIPAP c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 11.6.2024 a Dolcedo tra Imperiese e Cortemilia (serie A) ed il successivo supplemento;
- Rilevato in fatto che il tesserato BODRITO Francesco (Cortemilia), Presidente della medesima società, ha tenuto un comportamento gravemente e pervicacemente molesto sin dalle fasi preparatorie dell'incontro (controllo delle fasciature e riscaldamento) e poi anche durante il suo svolgimento, disturbando l'azione di battuta di entrambe le squadre e rendendo necessario sospendere la gara per due volte (3° e 14° gioco) nonché rivolgendo a tesserati della soc. Cortemilia espressioni offensive e minacciose;
- Considerato in diritto che la condotta del tesserato BODRITO Francesco (Cortemilia) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a-c e dall'art. 19.2 lett. a-c-g del Reg. Fed. di Giustizia;
- Tenuto conto in applicazione dell'art. 23.1 lett. a del Reg. Fed. di Giustizia di tutte le modalità delle infrazioni commesse e della loro gravità,

infligge al tesserato BODRITO Francesco (Cortemilia) la squalifica per due gare di campionato ed irroga la sanzione pecuniaria di Euro 380.

.

Il Giudice Sportivo avv. Gianni Martino